



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 maggio 2012 (14.05)
(OR. en)**

9864/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0103 (NLE)**

**EEE 51
MI 326
AGRI 299**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	10 maggio 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 208 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta [della Commissione](#) inviata con lettera di [Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore](#), a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 208 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.5.2012
COM(2012) 208 final

2012/0103 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare
nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione nell'accordo SEE.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE, integrando il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Si propone un adattamento in relazione al Liechtenstein per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 764/2008. La decisione del Comitato misto SEE n. 97/2007 esenta il Liechtenstein dall'applicazione dell'allegato I, dei capitoli XII e XXVII dell'allegato II e del protocollo 47 dell'accordo SEE fintanto che l'accordo agricolo tra l'UE e la Confederazione svizzera si applicherà al Liechtenstein. Il Liechtenstein desidera pertanto essere esentato dall'applicazione del regolamento (CE) n. 764/2008 per questi prodotti.

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 765/2008, il Liechtenstein può ricorrere all'organismo nazionale di accreditamento della Svizzera per i settori dei prodotti contemplati dall'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e per i quali i requisiti dell'UE e della Svizzera siano considerati equivalenti a norma dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell'accordo. Può inoltre risultare necessario assoggettare i prodotti non originari del SEE esportati dal Liechtenstein in un altro Stato del SEE a controlli alle frontiere per accertarne la conformità con la normativa SEE, poiché il Liechtenstein potrebbe aver applicato le regolamentazioni tecniche e le norme della Svizzera nell'ambito della sua unione regionale con questo paese.

Per quanto riguarda la decisione n. 768/2008/CE, che si riferisce alla futura normativa, il testo proposto sottolinea che la rilevanza di tutti gli atti giuridici ai fini del SEE è valutata caso per caso e che l'integrazione di un atto non pregiudica l'integrazione degli altri.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al

Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare
nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.
- (4) La decisione n. 768/2008/CE stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento per la futura normativa sull'armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti e costituisce un testo di riferimento per la normativa esistente.

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

- (5) Il regolamento (CE) n. 764/2008 abroga la decisione n. 3052/95 del Parlamento europeo e del Consiglio, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (6) Il regolamento (CE) n. 765/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (7) La decisione n. 768/2008/CE abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (8) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE.
- (9) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE deve basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla proposta modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

**PROGETTO DI
DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO MISTO SEE**

**del
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. ... del ...¹.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE².
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93³.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE⁴.
- (5) La decisione n. 768/2008/CE stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento per la futura normativa sull'armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti e costituisce un testo di riferimento per la normativa esistente.
- (6) Il regolamento (CE) n. 764/2008 abroga la decisione n. 3052/95 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (7) Il regolamento (CE) n. 765/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio⁶, che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

¹ GUL ... del ..., pag. ...

² GUL 218 del 13.8.2008, pag. 21.

³ GUL 218 del 13.8.2008, pag. 30.

⁴ GUL 218 del 13.8.2008, pag. 82.

⁵ GUL 321 del 30.12.1995, pag. 1.

⁶ GUL 40 del 17.2.1993, pag. 1.

- (8) La decisione n. 768/2008/CE abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio⁷, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (9) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

1. il testo del punto 3b (Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"32008 R 0765: Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- (a) alla fine dell'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

"Il Liechtenstein ricorre inoltre all'organismo nazionale di accreditamento della Svizzera per i settori dei prodotti contemplati dall'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e per i quali i requisiti dell'UE e della Svizzera siano considerati equivalenti a norma dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell'accordo".

- (b) I prodotti esportati dal Liechtenstein nelle altre Parti contraenti possono essere oggetto di controlli alle frontiere a norma degli articoli da 27 a 29."

2. Il testo del punto 3d (Decisione 93/465/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"32008 D 0768: Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82)."

3. Il testo del punto 3f (Decisione 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"32008 R 0764: Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un

⁷ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il regolamento si applica soltanto ai prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo.

Il regolamento non si applica al Liechtenstein per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato I, ai capitoli XII e XXVII dell'allegato II e al protocollo 47 dell'accordo fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein."

4. Al punto 3h (Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

", modificata da:

- **32008 R 0765**: Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 764/2008 e (CE) n. 765/2008 e della decisione n. 768/2008/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il..., a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE*.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE